



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 30 DEL 30/04/2021

OGGETTO: MODIFICA PARZIALE AL VIGENTE "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE".

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **20:30** in Casalgrande, in parte nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze, in parte in videoconferenza. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Presidente	Presente
BARALDI SOLANGE	Consigliere	Presente
FERRARI LUCIANO	Consigliere	Presente
CILLONI PAOLA	Consigliere	Presente
FERRARI LORELLA	Consigliere	Presente
VACONDIO MARCO	Consigliere	Presente
VALESTRI ALESSANDRA	Consigliere	Presente
VENTURINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
GIANPIERO		
MAIONE ANTONIO	Consigliere	Presente
PANINI FABRIZIO	Consigliere	Presente
BALESTRAZZI MATTEO	Consigliere	Presente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Presente
STRUMIA ELISABETTA	Consigliere	Presente
BOTTAZZI GIORGIO	Consigliere	Presente
CORRADO GIOVANNI	Consigliere	Presente

Presenti N. **17**

Assenti N. **0**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri:

Assiste il Vicesegretario Generale del Comune Sig. Curti Jessica .

Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono n. 17

Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e gli assessori Laura Farina, Benassi Daniele e Roncarati Alessia.

L'integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall'art. 67 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell'8/2/2010, n. 40 del 27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010 e n. 44 del 30/07/2019.

Oggetto: MODIFICA PARZIALE AL VIGENTE "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le disposizioni normative:

- del vigente Piano Strutturale Comunale P.S.C, approvato con deliberazione di consiglio comunale n.58 del 28/11/2016;
- del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale R.U.E, approvato con deliberazione di consiglio comunale n.59 del 28/11/2016;
- della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale, approvata con deliberazione di consiglio comunale n.61 del 28/11/2016;

Valutato che le coltivazioni a vigneto, frutteto e ortaggi sono frequentemente oggetto di distruzione da parte dei volatili e altri animali e rilevato altresì che, per ovviare a tale fenomeno, accanto ai metodi tradizionali utilizzati, si registra la crescente diffusione di apparecchiature tecnologicamente avanzate, attraverso l'emissione di segnali acustici rumorosi, che mirano ad assicurare la salvaguardia delle coltivazioni;

Preso atto che:

- in data 6/04/2021 prot.gen.n.5830 è pervenuta la richiesta, da parte dell'Azienda Agricola Maioli Enzo (con sede in Salvaterra di Casalgrande - RE), a modifica parziale all'art.11 comma 3° del vigente "*Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee*" (quale parte integrante della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale) per una migliore gestione delle attività agricole e relativo utilizzo di apparecchiature "dissuasori sonori";
- in data 10/04/2021 prot.gen.n.6142 è pervenuta la richiesta, da parte della Sig. Rivi Paola (residente in Via Canalazzo a Salvaterra di Casalgrande - RE), a modifica parziale all'art.11 comma 3° del vigente "*Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee*" (quale parte integrante della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale) riguardo a migliorie alla situazione di disagio acustico;

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n.1197 del 21/09/2020 in merito ai "*Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga limiti acustici normativi ai sensi*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

dell'art.11 c.1 della L.R. 9 maggio 2001 n.15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico", in particolare sulle disposizioni all'uso dei dissuasori sonori;

Preso atto che in data 19/04/2021 si è riunita la Commissione consigliare Territorio-Ambiente per la valutazione delle modifiche da apportare all'art.11 c.3 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee";

Considerate le citate istanze e le situazioni di potenziale disagio originate dall'utilizzo di particolari sorgenti sonore impiegate nel territorio comunale rurale nell'ambito delle attività agricole (quali: cannoncini antistorno, dissuasori sonori, ecc). A seguito delle richieste trasmesse in data 06/04/2021 prot.gen.n.5830 e 10/04/2021 prot.gen.n.6142 all'Amministrazione Comunale, nello spirito di ridurre il disagio ai cittadini e contestualmente prevedere soluzioni temporanee per lo svolgimento delle attività agricole. L'Amministrazione ha valutato i contenuti delle istanze e modifica parzialmente la norma comunale vigente di cui all'art.11 c.3 del "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee" come da testo dell'**Allegato A**;

Ritenuto opportuno modificare parzialmente la SEZIONE 5: PARTICOLARI SORGENTI SONORE, comma 3 dell'art.11 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee" (come da **Allegato A**) in relazione alle citate istanze pervenute;

Visto:

- il D.Lgs n.267/2000 smi;
- la Legge n.241/1990 smi;
- la Legge Regionale n.20/2000 smi;
- la Legge Regionale n.15/2013 smi;
- la Legge Regionale n.24/2017 smi;
- la delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n.45/2002;
- la delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1197/2020;

Visto il parere favorevole del Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" e del Tecnico istruttore e Responsabile del Procedimento Geol. Andrea Chierici;

Preso Atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs n.267/2000 smi, il Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato Atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Ritenuto la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 nel suo testo vigente;

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Presenti: 17 – VOTANTI n. 17 - Astenuti: 0



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Voti favorevoli: 13

Voti contrari: 4 (Il Gruppo Consiliare "PD")

DELIBERA

1) Di approvare parzialmente le richieste pervenute in data 6/04/2021 prot.gen.n.5830 e 10/04/2021 prot.gen.n.6142 all'Amministrazione Comunale, e conseguentemente di modificare il vigente "*Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee*" (quale parte integrante della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale) consistente nell'integrazione del testo normativo della SEZIONE 5: PARTICOLARI SORGENTI SONORE come da **Allegato A**. In particolare si accoglie la proposta di modificare:

- *il periodo di utilizzo dei dissuasori sonori: dal 15 maggio e fino al 15 ottobre;*
- *la distanza di ubicazione del dispositivo: distanza non inferiore a 200mt dalle abitazioni e non inferiore a 250mt dai recettori sensibili dal punto di vista acustico (edifici sanitari come ospedali, case di cura, ecc. e edifici scolastici, come da definizione della DGR n.1197/2020);*
- *la cadenza degli spari: maggiore a 8 minuti;*
- *in caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque ≥ 8 minuti.*

2) Di disporre che le presenti modifiche, di cui al punto 1) dell'**Allegato A**, sostituiscono integralmente i contenuti del comma 3 dell'art.11 del vigente "*Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee*" (**Allegato B - testo completo del Regolamento**);

3) Di trasmettere copia del presente atto alla Polizia Municipale dell'Unione Tresinaro Secchia, all'ARPAE Distretto di Scandiano (RE) e alle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie G.G.E.V della Provincia di Reggio Emilia per l'osservanza del presente "*Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee*" (**Allegato B - testo completo**);

4) Di procedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio, sul sito web comunale nella parte dedicata "*Amministrazione Trasparente*" ai sensi dell'art.23 del D.Lgs n.33/2013 smi.

Successivamente si pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 che viene approvata con il seguente esito:

Presenti: 17 – VOTANTI n. 17 - Astenuti: 0

Voti favorevoli: 13

Voti contrari: 4 (Il Gruppo Consiliare "PD")



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente
CASSINADRI MARCO

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

- Variazioni rispetto a precedente regolamento -

3. Cannoncini antistorno (~~e apparecchi simili~~ **ed altri dissuasori per volatili**)

L'uso dei dissuasori sonori nel territorio comunale è consentito nelle sole aree esterne all'ambito del "Perimetro di territorio urbanizzato" (come definito dagli strumenti urbanistici comunali vigenti). I criteri da rispettare sono:

- a) Periodo: ~~dal 15 aprile al 15 settembre~~ **15 Maggio al 15 Ottobre** di ogni anno;
- b) Fascia oraria: dalle 7.00 alle 20,30 nei giorni feriali e festivi;
- c) Cadenza degli spari: maggiore a ~~3~~ **8** minuti;
- d) Ubicazione del dispositivo: distanza non inferiore a 200mt dalle abitazioni e non inferiore a ~~100mt da altri recettori sensibili~~ **250mt dai recettori sensibili dal punto di vista acustico (edifici sanitari come ospedali, case di cura, ecc. e edifici scolastici, come da definizione della DGR 1197/2020)** con la bocca di sparo orientata verso l'alto e comunque non orientata verso le abitazioni e/o recettori sensibili presenti in zona;
- e) gli apparecchi utilizzati dovranno essere omologati e conformi alle disposizioni normative vigenti, affinché l'intensità sonora emessa non superi la normale tollerabilità legislativamente prevista;
- f) **In caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque ≥ 8 minuti.**

All'interno del "Perimetro di territorio urbanizzato" è fatto assoluto divieto all'utilizzo di tali dispositivi.



COMUNE DI CASALGRANDE
Provincia di REGGIO EMILIA

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ
RUMOROSE TEMPORANEE**

(Aggiornamento Aprile 2021)

Approvazione Regolamento	DCC n.36 del 13/04/2015
Rev. N.01 al Regolamento	DCC n.51 del 20/09/2016
Rev. N.02 al Regolamento	DCC n..... del/2021

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 447/95 e secondo gli indirizzi della DGR 45/2002, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Sono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, quali ad esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepiti di animali. Si tratta di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, in quanto la condizione di disturbo ingiustificato è più che evidente e può essere riscontrata da un pubblico ufficiale; la norma del caso è il primo comma dell'art. 659 del C.P.

Art. 2 DEFINIZIONI

Il presente regolamento norma l'attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano comunque il carattere di attività temporanea. A tal fine si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

SEZIONE 2: CANTIERI

Art 3 – GENERALITÀ

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

All'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e non sostituibili con altri di tipo luminoso.

Art. 4 – ORARI E LIMITI MASSIMI

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, e' svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20.

Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, autobetoniere appartenenti a terzi, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00.

Durante gli orari in cui e' consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite $LA_{eq} = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura (TM) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Dalle ore 7:00 alle ore 8:00, dalle 12:30 alle 14:00 e dalle 19:00 alle 20:00, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni sopra citate.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di $LA_{eq} 65 \text{ dB(A)}$, con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni rumorose venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.

Art. 5 – CASI PARTICOLARI

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 6 – PROCEDURE

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi in tre copie allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione si considera ritualmente presentata solo se corredata della documentazione di cui all'Allegato 1. In questo caso lo sportello unico provvede a trasmettere la comunicazione all'Ufficio Ambiente e al Distretto ARPA territorialmente competente senza ulteriori seguiti.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti ed orari individuati all'art. 4, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, con le modalità previste nell'Allegato 2, corredata, quando la complessità e la rilevanza dell'opera lo renda necessario, della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, dallo sportello unico, entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito eventualmente il parere di ARPA.

Ai cantieri edili per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato o comunque di durata superiore a due anni il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.

E' fatto divieto dare inizio alle attività di cantiere senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

SEZIONE 3: ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 7 – ATTIVITA' AGRICOLE

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. 15/2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili, adottando tutti gli accorgimenti utili a minimizzare il disturbo.

SEZIONE 4: MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

Art. 8 – DEFINIZIONI

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Art. 9 – CRITERI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI

Le manifestazioni ubicate nell'area individuata dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. 20/00 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella Tabella 1 allegata. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate previste e limiti da rispettare.

Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in Tabella 2 – TIPO e Tabella 2 – BIS (manifestazioni a valenza comunale).

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.

Il Responsabile Comunale competente in materia di manifestazioni in luogo pubblico, ecc... con propria determina, procede, la prima volta contestualmente all'adozione del presente regolamento, all'analisi storica dei siti interessati dalle manifestazioni di cui al presente capo. Per ognuno di essi valuta l'attitudine specifica ad ospitare manifestazioni, tenuto conto dei criteri espressi in tabella 2 – TIPO allegata, e quindi

determina, per ogni sito individuato, la tipologia di manifestazioni ammesse, la loro durata, il numero massimo di giorni/anno ammessi per quel tipo di manifestazione ed il limite orario. Il responsabile citato procede quindi, quando necessita, a mantenere aggiornata la determina iniziale.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997.

In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LASlow, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

Art. 10 – PROCEDURE

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art. 9, è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi in tre copie allo sportello unico almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione si considera ritualmente presentata solo se corredata della documentazione di cui all'Allegato 3. In questo caso lo sportello unico provvede a trasmettere la comunicazione all'Ufficio Ambiente e al Distretto ARPA territorialmente competente, senza ulteriori seguiti.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 20 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 (TIPO e BIS) allegate possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da Allegato 4, corredando la richiesta con la documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata dallo sportello unico entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito eventualmente il parere di ARPA.

Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 ed in particolare nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

SEZIONE 5: PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Art. 11 –PARTICOLARI SORGENTI SONORE

1. Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 16 alle 19.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

2. Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

3. Cannoncini antistorno (ed altri dissuasori per volatili)

L'uso dei dissuasori sonori nel territorio comunale è consentito nelle sole aree esterne all'ambito del "Perimetro di territorio urbanizzato" (come definito dagli strumenti urbanistici comunali vigenti). I criteri da rispettare sono:

- a) Periodo: 15 Maggio al 15 Ottobre di ogni anno;
- b) Fascia oraria: dalle 7.00 alle 20,30 nei giorni feriali e festivi;
- c) Cadenza degli spari: maggiore a 8 minuti;
- d) Ubicazione del dispositivo: distanza non inferiore a 200mt dalle abitazioni e non inferiore a 250mt dai recettori sensibili dal punto di vista acustico (edifici sanitari come ospedali, case di cura, ecc. e edifici scolastici, come da definizione della DGR 1197/2020) con la bocca di sparo orientata verso l'alto e comunque non orientata verso le abitazioni e/o recettori sensibili presenti in zona;
- e) gli apparecchi utilizzati dovranno essere omologati e conformi alle disposizioni normative vigenti, affinché l'intensità sonora emessa non superi la normale tollerabilità legislativamente prevista;
- f) In caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque ≥ 8 minuti.

All'interno del "Perimetro di territorio urbanizzato" è fatto assoluto divieto all'utilizzo di tali dispositivi.

A seguito di motivate richieste per la conduzione delle varie attività agricole esistenti, sono consentite specifiche deroghe alle prescrizioni di cui al punto a).

4. Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

SEZIONE 6: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – MISURE E CONTROLLI

I parametri di misura riportati nelle Tabelle 1 e 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

a) LAeq, come definito dal DPCM 16/3/1998, TM (tempo di misura) $\geq 10'$; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;

b) LA_{slow}, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history, della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

Per tutte le attività normate nel presente regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti totali o impulsive).

L'attività di controllo è demandata all'ARPA e al Corpo di Polizia municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Tenuto conto della particolarità della materia normata dal presente regolamento tale controllo viene effettuato, di norma, a seguito di segnalazione. Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.

Art. 13 – SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 a 10.329,14 Euro ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della Legge 447/95.

Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento si sostituisce al precedente Regolamento locale relativo alle attività rumorose temporanee, che si intende espressamente abrogato, ed è parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

ALLEGATO 1

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

da utilizzare per i cantieri che rispettano orari e valori limite di cui all'art. 4 del regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CANTIERE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ' RUMOROSE TEMPORANEE

Allo Sportello Unico
del Comune di
Casalgrande

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

della ditta _____

con sede legale in _____
(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C. F. o P.IVA. _____

per l'attivazione di un cantiere:

- ☐ edile o stradale
- ☐ ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal _____ al _____

COMUNICA

di rientrare nelle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 10 della L. R. 15/2001.

A tal fine dichiara di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

COMUNE DI CASALGRANDE

Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee

Allego alla presente documentazione tecnica consistente in:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data _____

Firma _____

N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ORARI E LIMITI MASSIMI

1. L'attività dei cantieri edili, stradali o assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20; l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, etc.) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00.
2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$, riferito ad un tempo di misura T_M (tempo di misura) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
3. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite $L_{Aeq} = 65 \text{ dB(A)}$ con T_M (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b. in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.
4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

ALLEGATO 2

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

da utilizzare per i cantieri che NON rispettano orari e valori limite di cui di cui all'art. 4 del regolamento comunale

per la disciplina delle attività rumorose temporanee

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CANTIERE IN DEROGA AI LIMITI DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE"

Allo Sportello Unico
del Comune di
Casalgrande

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

della ditta _____

con sede legale in _____

(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C. F. o P. IVA _____

per l'attivazione di un cantiere:

☐ edile o stradale

☐ ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal _____ al _____

C H I E D E

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 15/2001.

COMUNE DI CASALGRANDE

Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee

A tal fine dichiara di NON essere in grado di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee per i seguenti motivi:

Allega alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale, corrispondente ai seguenti requisiti:

- a)** planimetria dell'area interessata in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- b)** tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti: livello di potenza sonora, oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate, ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno utilizzato la medesima tecnologia;
- c)** stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei ricettori più vicini. In caso di cantieri interni a fabbricati abitati è necessario che le stime siano riferite anche agli ambienti abitativi interni ai fabbricati stessi;
- d)** durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
- e)** misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.
- f)** Ogni altra informazione ritenuta utile

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data _____

Firma _____

N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ORARI E LIMITI MASSIMI

5. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20; l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, etc.) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00.
6. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non dovrà mai essere superato il valore limite $LA_{eq} = 70 \text{ dB(A)}$, riferito ad un tempo di misura T_M (tempo di misura) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
7. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite $LA_{eq} = 65 \text{ dB(A)}$ con T_M (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - c. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - d. in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.
8. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

ALLEGATO 3

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

da utilizzare per i cantieri che rispettano orari e valori limite di cui all'art.9 del regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ' RUMOROSE TEMPORANEE

Allo Sportello Unico
del Comune di
Casalgrande

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

della (ditta, circolo, associazione, etc) _____

con sede legale in _____
(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C. F. o P. IVA _____

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal _____ al _____

con il seguente orario: dalle _____ alle _____

COMUNICA

di rientrare nelle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 10 della L. R. 15/2001.

A tal fine dichiara di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

COMUNE DI CASALGRANDE

Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee

Allego alla presente documentazione tecnica consistente in:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data _____

Firma _____

N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ALLEGATO 4

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

da utilizzare per i cantieri che NON rispettano orari e valori limite di cui all'art. 9 del regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ' RUMOROSE TEMPORANEE

Allo Sportello Unico
del Comune di
Casalgrande

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

della (ditta, circolo, associazione, etc) _____

con sede legale in _____
(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C. F. o P. IVA _____

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal _____ al _____

con il seguente orario: dalle _____ alle _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 15/2001.

COMUNE DI CASALGRANDE

Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee

A tal fine dichiara di NON essere in grado di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee per i seguenti motivi:

Allega alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale, corrispondente ai seguenti requisiti:

- a)** planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- b)** tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili, ovvero sulla base di misure sperimentali in condizioni analoghe;
- c)** stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei livelli sonori attesi per l'esposizione del pubblico e descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione, limitazione e contenimento della rumorosità adottate o che si intendono adottare al fine del rispetto dei valori limite previsti.
- d)** ogni altra informazione ritenuta utile.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data _____

Firma _____

N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

AVVERTENZE

In ogni caso il tecnico competente in acustica ambientale è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni impartite da ARPA. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

TABELLA 1 - COMUNE DI CASALGRANDE manifestazioni tenute nell'area di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95 PARCO SULLA SPONDA DEL SECCHIA – AD EST DI VILLALUNGA -Area destinata a manifestazioni con grande affluenza ed in sedi individuate dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale-							
SITO	AFFLUENZA	N. MAX DI GG.	DURATA	LIMITE IN FACCIATA LAeq	LIMITE IN FACCIATA LASlow	LIMITE LASmax per il pubblico	LIMITE ORARIO
Individuazione cartografica come da strumenti urbanistici	afflusso atteso > 5.000 persone	15	7h	70	75	108	01:00
	afflusso atteso > 300 persone	10	4h	70	75	108	24.00(1) 01.00(2)
Note: (1) gg. feriali e festivi; (2) Venerdì e gg. prefestivi							

TABELLA 2 - COMUNE DI CASALGRANDE Altre Manifestazioni (private)								
Cat.	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	n. Max di giorni	Limite in facciata Laeq	Limita LASlow In facciata	Limite orario	Limite di esp. per il pubblico LASmax
1	Concerti e manifestazioni all'aperto	> 1000	4 h	3	95	100	23.30	108
2	Concerti e/o manifestazioni al chiuso (nelle strutture non dedicata agli spettacoli, ad es. palazzotto dello sport)	> 1000	4 h	10	70	75	23.30	108
3	Concerti e manifestazioni all'aperto	> 200 < 1000	4 h	6	85	90	23.30	108
4	Discoteche e similari all'aperto	> 200	4 h	10 (non consecutivi)	70	75	01.00	108
5	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale (P.E. ecc.) ad es. bar, gelaterie, ristoranti ecc.	< 200	4 h	16 (non consecutivi)	70	75	23.30	108
6	Attività musicali al chiuso quali ad es. piano-bar o altre manifestazioni esercitati a supporto di attività principale (P.E. ecc.)	< 200	4 h	16 (non consecutivi)	60	65	23.30	108
7	Attività musicali all'aperto prive di impianti di diffusione sonora e/o sorgenti rumorose significative	< 200	Fino a 10 h	16 (non consecutivi)	65	70	23.30	/

TABELLA 2 BIS- COMUNE DI CASALGRANDE -Manifestazioni a valenza pubblica-								
Cat.	Sito	Afflusso atteso	Durata	n. Max di giorni	Limite in facciata LAeq	Limita LA_{Slow} In facciata	Limite orario	Limite di esp. per il pubblico LA_{Smax}
1	Piazza Martiri Libertà, Via Botte, Via Moro, Via Marx, Via Prampolini, Via Gramsci, Piazza Costituzione, Via Canaletto, Via Mazzini - Casalgrande	> 300	*	20	80	85	24.00	108
2	Piazza Ruffilli - Casalgrande	> 300	*	8	80	85	24.00	108
3	Castello di Casalgrande Alto	> 200	4 h	10	70	75	24.00	108
4	Villa Spalletti - S. Donnino	> 200	4 h	8	70	75	24.00	108
5	Via Radici - Veggia	> 200	*	8	80	85	24.00	108
6	Area sportiva - Salvaterra	> 300	*	8	80	85	24.00	108
7	Via Reverberi, Via Canalizzo, Via Michelangelo, Piazza Farri, Piazza Allende - Salvaterra	> 300	*	10	80	85	24.00	108

(*) = da definire di volta in volta in sede di autorizzazione.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 304/2021 ad oggetto: MODIFICA PARZIALE AL VIGENTE "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE". si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere NON APPOSTO in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 20/04/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 30 del 30/04/2021

Oggetto: MODIFICA PARZIALE AL VIGENTE "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE"..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/05/2021, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 18/05/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
NAPOLEONE ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 30 del 30/04/2021

Oggetto: MODIFICA PARZIALE AL VIGENTE "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE"..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 07/05/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 24/05/2021	L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE IBATICI TERESINA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
----------------	--